

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA E DI ASTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI COLLEGATI ALL'ACCESSO AL CREDITO - ANNO 2022

Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 11/07/2022

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti adotta il presente Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI) del territorio, allo scopo di provvedere all'abbattimento della quota di interessi, delle spese di istruttoria e degli eventuali costi per la garanzia accessoria sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta a **euro 150.000,00**.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- integrare la dotazione finanziaria iniziale del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 3 – SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo;

¹ La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](#)

- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².

Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo, fatta salva la possibilità della loro regolarizzazione ai sensi del presente Bando, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 4 – NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto liquidato in un'unica soluzione finalizzato all'abbattimento della quota di interessi sui finanziamenti concessi da banche (regolarmente iscritte negli albi ed elenchi di vigilanza tenuti dalla Banca d'Italia) con **contratti stipulati a partire dal 1.1.2021**, nonché delle **spese di istruttoria** e degli eventuali **costi per la garanzia accessoria**, così come specificato nel successivo art. 7.

L'entità del contributo è determinata nella misura **del 50%** della spesa totale degli interessi, delle spese di istruttoria e degli eventuali costi per la garanzia accessoria a carico delle MPMI, fino ad un massimo di **euro 3.000,00** per ciascuna impresa. Non saranno riconosciuti contributi di importo inferiore ad **euro 500,00**, pertanto è necessario sostenere una spesa complessiva per interessi, spese di istruttoria ed eventuali costi per la garanzia accessoria di almeno euro 1.000,00.

Ai fini del calcolo del contributo si terrà conto di quanto indicato nei contratti di concessione dei finanziamenti stipulati con le banche e nel relativo piano di ammortamento e degli eventuali costi per la garanzia accessoria.

Ciascuna impresa può presentare **una sola domanda** a valere sul presente Bando.

Alle imprese in possesso del **rating di legalità³** in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, verrà riconosciuta una **ulteriore premialità di euro 150,00**, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI

E' considerata ammissibile la quota interessi (TAEG) sui finanziamenti bancari aventi le caratteristiche di seguito specificate:

- finanziamenti fino a 6 anni, con piano di ammortamento a rate mensili, trimestrali o semestrali;
- decorrenza a partire dal 1.1.2021;
- importo totale dei finanziamenti ammissibili non superiore ad euro 200.000,00;
- causale dei finanziamenti:
 - investimenti produttivi;

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012. <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/>

- esigenza di liquidità (ad es. consolidamento passività a breve, pagamento canoni per locazioni, affitti, scorte, piano marketing per rilancio, riconversione, etc).

Sono altresì considerati ammissibili le spese di istruttoria e gli eventuali costi per la garanzia accessoria.

E' comunque necessario sostenere una spesa complessiva ammissibile di almeno euro 1.000,00.

In caso di **estinzione anticipata di un finanziamento** oggetto del contributo di cui al presente Bando, è fatto obbligo all'impresa di darne comunicazione alla Camera di Commercio entro il termine di 30 giorni dall'estinzione stessa. La Camera procederà a determinare la quota di contributo che l'impresa dovrà restituire, in misura proporzionale al minore costo del finanziamento stesso.

Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. , pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

Sono esclusi inoltre:

- i finanziamenti concessi da società di leasing e da altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- i finanziamenti alle imprese che effettuino trasporti di merci su strada per conto terzi per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto di merci su strada (art. 3, comma 3, Regolamento UE n. 1407/2013);
- le spese sostenute a titolo di imposte e tasse.

Art. 6 - REGIME DI AIUTO E CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in **regime "de minimis"**, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad **un'impresa "unica"**⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovra finanziamento.

⁴ Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Art. 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le domande di concessione dei contributi devono essere trasmesse **esclusivamente** in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema [Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov](#), a partire **dalle ore 9:00 del 18.7.2022 alle ore 21:00 del 30.11.2022**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini, nonché quelle trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando.

Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione [Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi](#) sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e la modulistica editabile.

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **modello base** generato dal sistema Webtelemaco;
- **modulo di domanda**, reso sul modulo camerale scaricabile dal sito www.aa.camcom.it, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000. **Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;**
- copia del **contratto di concessione del finanziamento** comprensivo del **documento di sintesi** e del **piano di ammortamento, debitamente sottoscritto dalle parti**. Sarà cura dell'impresa richiedente verificare che nella documentazione bancaria allegata sia chiaramente indicato l'importo totale della quota interessi, delle spese di istruttoria e degli eventuali costi per la garanzia accessoria che rappresentano la spesa ammessa e finanziabile dal presente Bando;
- eventuale ulteriore **documentazione comprovante i costi relativi alla garanzia accessoria;**
- eventuale copia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa, qualora la documentazione sia firmata digitalmente dal solo soggetto delegato.

Tutti i documenti elencati dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o da soggetto delegato e, **in caso di firma digitale apposta da soggetto delegato, è richiesta anche l'apposizione della firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa** sul modulo di domanda.

Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per le domande di contributo pervenute è prevista una procedura automatica a sportello (di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

La Camera di Commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

E' facoltà dell'Ufficio competente chiedere all'impresa le integrazioni ai documenti presentati ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni di calendario a partire dalla ricezione della richiesta, per provvedere alla loro regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

A conclusione dell'attività istruttoria il Segretario Generale provvede all'accoglimento o al diniego della domanda di contributo, nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, comunicandone successivamente l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.

Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo vengono pubblicati sul sito camerale www.aa.camcom.it alla sezione [Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi](#).

Nell'ipotesi di integrazione del Fondo di cui all'art. 2, le domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini della concessione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

È obbligatoria l'indicazione di un solo indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio dell'istanza.

La Camera di Commercio eroga al beneficiario in un'unica soluzione il contributo a fondo perduto assegnato, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del provvedimento di liquidazione.

Sui contributi concessi è operata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dal 2° comma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973.

Art. 9 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

I soggetti richiedenti il contributo sono obbligati, a pena di decadenza totale dal beneficio:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a segnalare all'indirizzo PEC info@pec.aa.camcom.it l'eventuale perdita del rating di legalità e le eventuali modifiche dei dati indicati nella domanda prima della erogazione del contributo;
- d) a conservare la documentazione attestante le spese sostenute per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di erogazione del contributo.

Art. 10 – CONTROLLI, DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio effettuerà **controlli a campione** sulle domande presentate, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all'atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel Bando e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- b) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) impossibilità di effettuare i controlli del presente articolo per cause imputabili al beneficiario o loro esito negativo;
- d) espressa rinuncia tramite PEC alla Camera di commercio all'indirizzo info@pec.aa.camcom.it, in qualunque fase istruttoria, alla domanda presentata dall'impresa richiedente.

Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Responsabile dell'Ufficio Promozione della sede territoriale di Alessandria della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio fornisce le seguenti informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo sul presente Bando.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte dell'impresa costituisce presupposto indispensabile per la presentazione della candidatura e per la corretta gestione amministrativa della pratica di contributo, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in Via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC info@pec.aa.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it.